



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 28 maggio 2009

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 224 del 29 aprile 2009, pervenuta a questa Sezione il 7 maggio 2009, con la quale il Presidente della Società ASPEM Reti S.r.l. ha chiesto un parere ai sensi dell'articolo 7 della legge n.131/2003;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Presidente della Società ASPEM Reti S.r.l.;

Udito il relatore, dott. Massimo Valero;

PREMESSO

Nel quesito in esame il Presidente della Società ASPEM Reti S.r.l. chiede se l'espressione "ente pubblico" contenuta nell'art.3, comma 59 della legge n.244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) sia riferibile anche a società di diritto privato (nella forma giuridica di società a responsabilità limitata) il cui capitale risulta essere interamente posseduto da un ente pubblico, come nel caso della società proponente il quesito.

Sull'ammissibilità della richiesta

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta.

L'art. 7, comma ottavo della legge 5 giugno 2003, n. 131 intesta a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane il potere di chiedere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione amministrativa nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

Dalla lettura della norma risulta evidente che i soggetti intestatari del potere di cui sopra sono esclusivamente gli enti direttamente rappresentativi della collettività che, insieme allo Stato, costituiscono la Repubblica, rispetto ai quali la Corte è chiamata a svolgere funzioni collaborative caratterizzate dalla neutralità dell'organo in relazione alla particolare posizione costituzionale dei soggetti destinatari dell'attività.

Da ciò consegue che richieste di parere non possono essere avanzate da enti diversi da quelli individuati dalla legge 131/2003. In tal senso si è già espressa questa Sezione con deliberazione n. 4/pareri/2007 del 19 febbraio 2007, dalla quale non vi è motivo di discostarsi.

E' appena il caso di ricordare che laddove il legislatore ha ritenuto ammissibile la possibilità per gli enti strumentali degli enti locali di accedere direttamente alla funzione consultiva della Corte, ne ha fatto oggetto di specifica previsione, come nel caso di Regioni a statuto speciale.

Pertanto, non essendovi un'esplicita previsione in tal senso nella legge n.131/2003, di disciplina generale della funzione consultiva delle Sezioni regionali

di controllo della Corte dei conti, non rileva, al fine dell'ammissibilità della richiesta di parere, la circostanza che la società proponente il quesito sia a totale partecipazione pubblica (al 100% del comune di Varese). Al verificarsi della necessità di acquisire un parere sulla corretta interpretazione di norme contenute in una legge finanziaria, che possano inferire conseguenze sull'organizzazione o gestione di società "in house", la relativa richiesta dovrà essere formulata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dal legale rappresentante dell'ente territoriale che detiene il controllo della società stessa.

La richiesta di parere è pertanto inammissibile per mancanza di legittimazione del soggetto richiedente.

Si allega, ad ogni buon fine il parere n.57/2008 del 22 luglio 2008 reso da questa sezione al Comune di Erba in merito all'interpretazione dell'art.3, comma 59 della legge n.244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di parere di cui in parte motiva.

Il Relatore

(Dott. Massimo Valero)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 28 maggio 2009

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)